AUTORIZZAZIONE AI COMUNI DI PROVVEDERSI DI MAESTRI IN SOPRANNUMERO

Art. 4

I maestri in soprannumero di mano in mano che si renderanno vacanti i posti di titolari acquisteranno la titolarita' per anzianita' senza demeriti, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali.

Nei Comuni non aventi un organico ed un regolamento propri i maestri in soprannumero, acquistando la titolarita', verranno assegnati ai posti del corso inferiore e delle scuole rurali anche se le vacanze si verifichino nel corso superiore e nelle scuole urbane.

Ai maestri in soprannumero che acquistano la titolarita' in corso del triennio di esperimento sara' computato agli effetti della conferma il servizio antecedentemente prestato in tale qualita'.

Versione in vigore dal 5 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione ai Comuni di provvedersi di maestri in soprannumero
Estremi	Legge 11 luglio 1909, n. 490
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-ai-comuni-di-provvedersi-di-maestri-in-soprannumero/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it